



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

*Diritto delle imprese e delle società.  
Diritto delle società, imprese  
e contratti bancari.*

Prof. Nicola de Luca

Lezione del 26-09-2019

# MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

Sesta edizione  
a cura di Mario Campobasso

UTET

Lezione di oggi: Diritto  
dell'impresa III

## I. Diritto dell'impresa.

I. Il finanziamento dell'impresa: finanziamento diretto (*corporate finance*) e indiretto (*lending finance*).

II. I contratti bancari. A. Mutuo. B. Apertura di credito e conto corrente. C. Anticipazione bancaria. D. Sconto. E. I crediti di firma.

III. I contratti finanziari. A. Il leasing. B. Il factoring. C. La cartolarizzazione dei crediti.

## Il finanziamento dell'impresa:

### a) Diretto (nelle società):

- 1) Capitale e conferimenti;
- 2) Obbligazioni e titoli di debito;
- 3) Strumenti finanziari e ibridi.

### b) Indiretto:

- 1) Finanziario:
  - i. Banche;
  - ii. Altre imprese finanziarie.
- 2) Commerciale.



I. Il finanziamento delle  
imprese

**MANUALE DI  
DIRITTO  
COMMERCIALE**Sesta edizione  
a cura di Mario Campobasso

UTET

## a) Mutuo

[1813] Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

- realtà ed effetti;
- interessi;
- restituzione e termini;
- promessa di mutuo [1822]
- Il mutuo alla francese (v. lettura integrativa).

## b) Apertura di credito e conto corrente

[1842] L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

- Utilizzazione [1843]; conto corrente [1852-1857];
- Garanzie [1844];
- Recesso [1845].

**II. Il credito  
bancario I**

## c) Anticipazione bancaria

[1846] Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

- Frazionamento e ritiro delle merci [1849];
- Diminuzione della garanzia [1850].

## d) Sconto

[1858] Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

- Sconto cambiario [1859].

## e) I crediti di firma

Fideiussione [1936]: È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

- omnibus;
- Garanzie autonome (cauzionali, assicurazioni fideiussorie).

# Factoring

Con il **factoring** un imprenditore (originator o cedente) si impegna a **cedere tutti i crediti presenti e futuri** derivanti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (factor) il quale, a fronte di una commissione, assume l'obbligo di fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione di tutti o di parte dei crediti del cedente, fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell'accordo, ma lo strumento attraverso cui è possibile l'erogazione dei servizi da parte del factor.

La cessione può avvenire

- *pro soluto*: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cedente;
- *pro solvendo*: resta in capo al cedente il rischio del mancato incasso dei crediti ceduti.

## Leasing

Per **locazione finanziaria (leasing)** si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario [106 tub], si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo [art. 1, comma 136, l. 124/2017].

Tipologie:

- Il **leasing finanziario** si caratterizza per un *rapporto trilaterale* tra:
  - il **locatore (lessor)**, che acquista il bene dal fornitore e lo dà in leasing all'utilizzatore, che svolge l'attività di intermediario finanziario;
  - l'**utilizzatore o locatario (lessee)**, che sceglie e utilizza il bene, riservandosi un'opzione di acquisto al termine del contratto;
  - il **fornitore**, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.
- Il **leasing operativo**, nel quale non si prevede un'opzione di riscatto; è ancora possibile?
- Il **sale and lease-back** che consiste nella vendita di un bene con contestuale concessione in locazione al venditore; il cedente pertanto si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore, con la possibilità di riscattare il bene al termine del contratto.

- 137. Costituisce **grave inadempimento** dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
- 138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla **restituzione del bene** ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

**MANUALE DI  
DIRITTO  
COMMERCIALE**Sesta edizione  
a cura di Mario Campobasso

UTET

**III.B. Il Leasing**

- 139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

**MANUALE DI  
DIRITTO  
COMMERCIALE**Sesta edizione  
a cura di Mario Campobasso

UTET

Per **credito commerciale** si intendono le dilazioni di pagamento che gli imprenditori si concedono nei relativi rapporti. Di norma le fatture per crediti commerciali sono pagabili a 30, 60 o 90 giorni.

Dilazioni più ampie si possono ottenere mediante l'emissione di **cambiali**, che sono titoli di credito all'ordine, negoziabili sul mercato o suscettibili di essere scontate (sconto cambiario).

III.C. Il credito  
commerciale